



COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI
PROVINCIA DI POTENZA
SETTORE TECNICO COMUNALE

Prot. n° 3101 del 18/05/2015

Albo n° 345 del 18/05/2015

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

tipologia: progettazione ed esecuzione art. 53, comma 2, lettera b), decreto legislativo n.163 del 2006
procedura: aperta art. 3, comma 37, e art. 55, comma 5, decreto legislativo n.163 del 2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n.163 del 2006

Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di “Completamento della strada comunale circumvallazione tra via L.Ciminelli e via S.Elania” in agro del Comune di Francavilla in Sinni, sulla base del progetto definitivo a base di gara, compreso il conseguimento di tutte le occorrenti autorizzazioni e l'espletamento della connessa procedura espropriativa.

CONDIZIONI ECONOMICHE PARTICOLARI E RILEVANTI DELL'APPALTO

L'opera è finanziata con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il piano di trasferimento dei fondi è il seguente: 10% nell'anno 2015 - 7,5% nell'anno 2016 - 50% nell'anno 2017 ed il restante 32,5% nell'anno 2018. Ciò stante i lavori eseguiti saranno pagati in relazione all'appena riportato piano di trasferimento. Con la partecipazione alla gara l'impresa dichiara di accettare, senza alcuna condizione ed eccezione, le predette modalità di pagamento.

Stima dell'opera effettuata con prezzi unitari della tariffa regionale ANAS 2014

CIG: 6237819B12

CUP: I16G14000660001

Validazione del progetto definitivo effettuata in data: 28/04/2015

PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Capo 1

Modalità di presentazione dell'offerta

- a. il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e le due buste interne di cui alla successiva lettera g), deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara al seguente indirizzo:

Ente	Comune di Francavilla in Sinni		
Via	Piazza Magistrati Mainieri	Num.	1
CAP	85034	Località	Francavilla in Sinni
		Provincia	PZ

- b. la consegna a mano del plico direttamente all'indirizzo di cui alla precedente lettera a), è ammessa anche senza formalità, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- c. il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- d. il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;

- e. il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata preferibilmente con nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dall'offerente dopo l'introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste;
- f. le buste interne contenenti l'offerta tecnica di cui al successivo Capo 3.1 («**Busta A - Offerta Tecnica**») e l'offerta economica e di tempo di cui al successivo Capo 3.2 («**Busta B - Offerta Economica e di Tempo**») devono essere altresì controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura, preferibilmente con nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera e);
- g. il plico deve contenere al proprio interno due buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:
 - «**Busta A - Offerta Tecnica**»
 - «**Busta B - Offerta Economica e di Tempo**».

Capo 2

Contenuto del plico esterno alle buste - Documentazione

- a. dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
 - a.1 la situazione personale dell'offerente (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
 - a.2 il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui ai successivi Capi 2.2 e 2.3;
- b. cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per un importo non inferiore ad **euro 14.434,94** (pari al 2% dell'importo a base di appalto escluso spese tecniche), costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - b.1 contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - b.2 fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- c. impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
 - c.1 deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - c.2 si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
- d. dichiarazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- e. **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore**: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- f. **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti**, ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
 - f.1 se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al

soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3.2.1, lettera g), punto g.2);

- f.2** se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- f.3** in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1, 2.2 (per il solo soggetto esecutore dei servizi tecnici) e 2.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;

g. limitatamente ai consorzi stabili:

- g.1** ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- g.2** il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
- g.3** qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008; quest'ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale individuazione; l'assenza delle indicazioni di cui al presente punto g.3) non è causa di esclusione a condizione che le stesse siano fornite nell'ambito degli adempimenti di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera c), punto c.3);

h. limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane: ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono presentare le medesime dichiarazioni e indicazioni richieste ai consorzi stabili come previsto alla precedente lettera g), punti g.1), g.2) e g.3);

i. limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto: una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica quali ulteriori lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;

j. limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa “ausiliaria”), alle condizioni di cui al successivo Capo 4, lettera a);

k. limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:

- k.1** possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
- k.2** possedere almeno una parte dei requisiti di cui al successivo Capo 2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
- k.3** dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questa non può essere superiore al 20% (venti per cento) del totale, complessivamente per tutte le imprese cooptate;

l. ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC a titolo collaborativo ed acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: è richiesta la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l'indicazione:

- l.1** del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- l.2** per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- l.3** per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- l.4** per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

m. attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 70,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, effettuato secondo quanto previsto dalle istruzioni operative in vigore pubblicate all'indirizzo <http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011>;**

n. attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito con avvenuta presa visione del progetto, con le modalità di cui al Capo 4, lettera c), del presente disciplinare di gara, autonoma e indipendente rispetto alla dichiarazione di cui alla precedente lettera d); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione

qualora il sopralluogo assistito e la presa visione siano stati comunque accertati per iscritto e tale condizione risulti agli atti della stazione appaltante.

Capo 2.1

Situazione personale del concorrente - Requisiti generali

Possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati negli articoli 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, si applica l'art. 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e l'art. 62 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Ai sensi dell'art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, i raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 90, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006 devono prevedere la presenza di:

- almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:
 - a. con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;
 - b. con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) ed f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - c. con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Capo 2.1.1

IL SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni:

1. **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, con indicazione; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica. Il soggetto dovrà specificare se, ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e per gli effetti di cui alla Legge n. 180 del 2011, rientra nella categoria delle MPMI, avendo un numero di occupati inferiore a 250 e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);
2. **requisiti di ordine generale** di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'assenza delle seguenti cause di esclusione:
 - a. stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b. pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (già art. 3 della legge n. 1423 del 1956) o una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (già art. 10 della legge n. 575 del 1965), con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:
 - il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
 - i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
 - i direttori tecnici;
 - c. sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare:

- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;

le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito; pertanto l'offerente deve dichiarare:

- c.1 se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito;
- c.2 qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- c.3 qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

N.B. La valutazione dell'incidenza sulla moralità professionale delle sentenze di condanna passate in giudicato, o dei decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è di esclusiva pertinenza della Stazione Appaltante. Il concorrente deve, pertanto, a pena di esclusione, indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, inclusi i provvedimenti per i quali abbia beneficiato della non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le sole condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

- d. violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e sarà comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e. gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

N.B. Si rammenta che la dichiarazione deve essere resa per tutte le infrazioni comunque risultanti sul sito dell'Osservatorio alla data della presentazione della dichiarazione, anche se gli effetti delle stesse siano decaduti, pena la successiva esclusione dalla gara e le ulteriori conseguenze per dichiarazione mendace.

- f. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g. violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

N.B. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

- h. iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i. violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

N.B. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

- j. mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai fini dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei

dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:

- j.1** se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
- j.2** se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 ma inferiore a 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- j.3** se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia pari o superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;
- k.** sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 (già 'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);
- l.** iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo n. 163 del 2011 e ss.mm.ii., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

N.B. L'iscrizione nel casellario informatico determina l'esclusione dalla procedura di gara per un periodo di un anno fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

- m.** presenza tra le seguenti figure:
 - il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
 - i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
 - i direttori tecnici;di soggetti che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981. La circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data della presente lettera d'invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- n.** forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro offerente, o qualsiasi relazione, anche di fatto, se comportino l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale; a tal fine il concorrente deve, alternativamente, dichiarare:
 - n.1** di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - n.2** di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - n.3** di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
- o.** **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
 - a.** individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
 - b.** individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.

Capo 2.1.2

SOGGETTO ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1. identificazione del soggetto esecutore dei servizi tecnici** e del relativo personale tecnico da impiegare nello

svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate, come segue:

- a. liberi professionisti singoli o associazioni professionali di cui alla legge n. 1815 del 1939 e ss.mm.ii., rispettivamente il titolare o tutti i professionisti associati;
 - b. società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006), tutti i professionisti soci, distinguendo tra:
 - b.1 soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - b.2 i soci accomandatari anche se non muniti di potere di rappresentanza in caso di società in accomandita semplice;
 - c. società di ingegneria (costituite esclusivamente come società di capitali ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006):
 - c.1 tutti i professionisti soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - c.2 tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti
 - c.3 il direttore tecnico o i direttori tecnici se più di uno;
 - c.4 tutti i professionisti soci, diversi da quelli già indicati, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
 - d. per tutti i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c):
 - d.1 i dipendenti tecnici nonché gli altri dipendenti con mansioni tecniche, anche nelle forme di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
 - d.2 i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, muniti di partita IVA, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
2. **appartenenza ad albi e registri**, come segue:
- a. per tutti i professionisti: indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui al precedente punto 1, lettere a), b), c.1), c.3), c.4) e d) ove per le relative professioni esistano gli albi professionali;
 - b. per società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006;
3. **assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:
- a. stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b. pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (già art. 3 della legge n. 1423 del 1956) o una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (già art. 10 della legge n. 575 del 1965), con riferimento a:
 - *in caso di libero professionista individuale*: il titolare dello studio;
 - *in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815 del 1939*: tutti i professionisti associati;
 - *in caso di società di professionisti*: tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di società cooperativa;
 - *in caso di società di capitali*: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;
 - *se presenti*: procuratori speciali o institori che abbiano il potere di partecipare alle gare pubbliche o di sottoscrivere i contratti per conto del concorrente;
 - c. sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare:
 - *in caso di libero professionista individuale*: il titolare dello studio;

- *in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815 del 1939*: tutti i professionisti associati;
- *in caso di società di professionisti*: tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di società cooperativa;
- *in caso di società di capitali*: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;
- *se presenti*: procuratori speciali o institori che abbiano il potere di partecipare alle gare pubbliche o di sottoscrivere i contratti per conto del concorrente;

le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare, ad eccezione del caso di soli liberi professionisti singoli, anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito; pertanto l'offerente deve dichiarare:

- c.1 se vi siano o non vi siano soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito;
- c.2 qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- c.3 qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

N.B. La valutazione dell'incidenza sulla moralità professionale delle sentenze di condanna passate in giudicato, o dei decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è di esclusiva pertinenza della Stazione Appaltante. Il concorrente deve, pertanto, a pena di esclusione, indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, inclusi i provvedimenti per i quali abbia beneficiato della non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le sole condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

- d. violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e sarà comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e. gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

N.B. Si rammenta che la dichiarazione deve essere resa per tutte le infrazioni comunque risultanti sul sito dell'Osservatorio alla data della presentazione della dichiarazione, anche se gli effetti delle stesse siano decaduti, pena la successiva esclusione dalla gara e le ulteriori conseguenze per dichiarazione mendace.

- f. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g. violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

N.B. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

- h. iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i. violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

N.B. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

- j. mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai fini dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:

- j.1 se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
- j.2 se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 ma inferiore a 35 e non siano state effettuate a a assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- j.3 se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia pari o superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;
- k. sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 (già 'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);
- l. sospensione o revoca dell'iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell'Autorità giudiziaria, relativamente ad alcuno dei professionisti tecnici titolari, associati, soci professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici o professionisti responsabili di funzioni speciali infungibili;
- m. presenza tra le seguenti figure:
 - *in caso di libero professionista individuale*: il titolare dello studio;
 - *in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815 del 1939*: tutti i professionisti associati;
 - *in caso di società di professionisti*: tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di società cooperativa;
 - *in caso di società di capitali*: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;
 - *se presenti*: procuratori speciali o institori che abbiano il potere di partecipare alle gare pubbliche o di sottoscrivere i contratti per conto del concorrente;di soggetti che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981. La circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data della presente lettera d'invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- 4. **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché dell'art. 253 del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che alla stessa gara:
 - a. non partecipa contemporaneamente individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio stabile, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile;
 - b. non partecipa contemporaneamente, in qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010.
- 5. **assenza delle cause di incompatibilità** di cui all'articolo 10, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che il concorrente, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.

Capo 2.2

Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria

Capo 2.2.1. SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI

Si rinvia al successivo capo 2.3.1.

Capo 2.3

Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica

Capo 2.3.1. SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli articoli 92, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

- a. il possesso dell'attestazione SOA, riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione SOA può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione. L'attestazione SOA deve essere adeguata per categoria e importo di classifica in relazione ai lavori da appaltare, ai sensi dell'articolo 61 e dell'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010; in particolare l'attestazione SOA deve essere posseduta in tutte le seguenti categorie:

a.1 nella categoria prevalente OG3 in classifica II;

a.2 nella categoria OS21 in classifica II.

Per quanto attiene la categoria OS21, qualora sia dichiarato il ricorso al subappalto delle lavorazioni della stessa categoria nei limiti del 30%, il requisito in relazione all'importo eccedente deve essere posseduto con riferimento alla categoria prevalente;

- b. raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37 commi 1, 3, 5, 6 e 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006:

b.1 ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori ovvero dalle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;

b.2 nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale (articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1) e la relativa misura del requisito:

- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo;

b.3 nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale (articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1) e la relativa misura del requisito:

- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all'incidenza dell'importo della categoria prevalente;
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all'incidenza dell'importo della categoria scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere;

b.4 le condizioni di cui al precedente punto b.2) possono essere applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i (cosiddetti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto orizzontale e verticale);

b.5 il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

- c. certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione S.O.A. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione nelle classifiche I o II;

- d. possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e per gli effetti dell'art. 26, comma 1, lettera a), numero 2) del D.Lgs. n. 81/2008;

- e. ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria di cui alla lettera a), abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'[articolo 92, comma 2](#), del d.P.R. n. 207 del 2010;

- f. sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006. A pena di esclusione, ogni concorrente costituente il raggruppamento deve essere qualificato per le prestazioni che dovrà svolgere nell'ambito del raggruppamento e per il relativo importo.

Capo 2.3.2

SOGGETTO ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI

I concorrenti devono, inoltre, **pena esclusione dalla gara**, essere in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dei servizi di progettazione di cui all'articolo 267 del Regolamento, documentati, qualora siano in possesso della qualificazione per progettazione e per costruzione, sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base della attività di progettazione di progettisti indicati o associati.

Trattandosi di spese di progettazione di importo inferiore ad € 100.000,00, si richiede il possesso dei seguenti requisiti:

1. espletamento, nei migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara <art.253 co.15 bis Codice contratti come modificato dall'art. 26, co.2, legge n.98 del 2013>, di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori di importo complessivo pari ad € **721.747,14**, (euro settecentoventunomilasettecentoquarantasette/14) ed appartenenti alle seguenti classi e categorie negli importi minimi indicati nella tabella di seguito riportata per ciascuna di esse:

DM 143/13 Classe	DM 143/13 Categoria	Oggetto	Importo minimo richiesto Euro
V	02	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario	378.412,73
S	03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie	343.334,41

La documentazione relativa ai requisiti è predisposta secondo l'allegato “O” del Regolamento, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 263, comma 2, del Regolamento.

Il concorrente deve, altresì, indicare il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

I concorrenti, pena l'esclusione dalla gara, devono, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del Codice, affidare la progettazione dell'intervento, ad una struttura operativa (gruppo di progettazione), facente parte della struttura tecnica del concorrente o facente parte di strutture esterne al concorrente, costituita perlomeno dai seguenti professionisti

N. 1 Professionista Ingegnere o Architetto iscritto nel rispettivo albo professionale

N. 1 Professionista in possesso dei requisiti di Coordinatore per la Sicurezza, così come indicati all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Si precisa che: le professionalità specificate possono essere possedute anche da uno stesso tecnico.

Si precisa che:

- per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria si intendono quelli definiti dall'art.252 del D.P.R. n.207/2010 limitatamente alla redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e del progetto esecutivo;
- il decennio di riferimento si calcola riferendosi alla data di pubblicazione del presente bando;
- per servizi svolti nel decennio devono intendersi, quelli iniziati, ultimati e approvati in detto periodo, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- i servizi di progettazione valutabili sono quelli riferiti esclusivamente ai progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta;
- nel caso dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, costituiti ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del D. Lgs n. 163/2006, questi si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254 del D.P.R. n. 207/2010;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti costituito o costituendo fermo restando che il raggruppamento, nel suo complesso, deve possedere il 100% dei requisiti richiesti la mandataria deve possedere requisiti complessivi in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
- qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione costituendo con i progettisti un raggruppamento temporaneo questi, in quanto hanno la qualità di concorrente, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara possono utilizzare l'istituto dell'avvalimento;
- qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione attraverso l'indicazione di uno o più progettisti oppure attraverso l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, i

progettisti devono essere in diretto possesso dei requisiti prescritti per la progettazione, non potendo, a loro volta, ricorrere all'istituto dell'avvalimento;

- i raggruppamenti temporanei previsti dall'art.90, comma1, lett. g) del Codice, devono indicare, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del Codice e dell'articolo 253, comma 5, del Regolamento, almeno il nominativo di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.

Capo 3

Buste interne

Capo 3.1. Contenuto della «Busta A – Offerta tecnica»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica composta al minimo da:

1. **relazione tecnica d'offerta**, organizzata in capitoli coerentemente agli elementi di valutazione di cui alla successiva Parte Seconda, Capo 1, lettera 'a':

(Capitolo Q1: Accuratezza e completezza del progetto;

Capitolo Q2: Caratteristiche migliorative;

e finalizzata a descrivere la proposta tecnica dettagliata negli elaborati identificativi del livello progettuale “definitivo”, così come previsti dal DPR n.207/2010.

N.B. Se il concorrente intende confermare quanto previsto dal progetto posto a base di gara, rende dichiarazione in tal senso e consegue punteggio di valutazione zero.

Se il concorrente offre elementi migliorativi presenta anche tutti gli elaborati grafici e descrittivi necessari per consentirne la valutazione e l'attribuzione del punteggio di valutazione relativo.

2. **elenco dei prezzi unitari**, dedotti:

a. da prezzari ufficiali vigenti nella Regione Basilicata;

b. in caso di prezzi non ricavabili con le modalità indicate al precedente punto, mediante analisi ottenute: a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; b) aggiungendo ulteriormente la percentuale del quindici per cento per spese generali; c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore;

N.B.-2.1: A PENA DI ESCLUSIONE L'elenco dei prezzi unitari e le eventuali analisi NON devono riportare elementi numerici economici ma solo descrittivi. Gli elaborati completi delle predette indicazioni DEVONO essere allegati all'offerta economica «Busta B – Offerta economica e di tempo»

3. **computo metrico estimativo**, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari, con aggregazione individuante: a) la categoria prevalente; b) le categorie scorponabili di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente; c) nell'ambito delle categorie suddette, quelle di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, definite strutture, impianti ed opere speciali; d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento e distinto per:

- le opere previste nel progetto definitivo;

- eventuali opere aggiuntive offerte ed oggetto di valutazione (miglioramenti qualitativi; estensione di lavorazioni e similari).

N.B.-3.1: A PENA DI ESCLUSIONE in questa busta DEVE essere allegato IL SOLO COMPUTO METRICO articolato come già specificato ma senza alcuna indicazione economica.

N.B.-3.2: A PENA DI ESCLUSIONE il COMPUTO METRICO ESTIMATIVO in cui dovranno essere riportate separatamente, come già detto, le opere previste nel progetto definitivo, con un importo complessivo dei lavori coincidente con quello a base di gara e le eventuali opere aggiuntive offerte ed oggetto di valutazione (miglioramenti qualitativi; estensione di lavorazioni e similari che dovranno essere dettagliatamente riportate negli elaborati progettuali) DOVRÀ essere allegato all'offerta economica «Busta B – Offerta economica e di tempo»

4. **quadro economico di progetto**, approfondito in rapporto al livello di progettazione e articolato in:

a. lavori in appalto

- ✓ lavori a corpo, in economia;

- ✓ manodopera non soggetta a ribasso;

- ✓ oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

- ✓ compenso per progettazione esecutiva;

b. somme a disposizione della stazione appaltante per:

✓ nella ripartizione ed entità previste nel progetto definitivo a base di gara.

N.B.-4.1: A PENA DI ESCLUSIONE il quadro economico di progetto **DEVE** essere allegato esclusivamente all’offerta economica «Busta B – Offerta economica e di tempo»

Note in merito alla documentazione:

1. tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal soggetto esecutore dei servizi tecnici;
2. **dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica o di tempo;**
3. l’offerta tecnica:
 - a. non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
 - b. non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - c. non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione;
4. nel caso il concorrente ritenga che alcune parti/elementi dell’offerta tecnica presentata debbano ritenersi escluse dal diritto di accesso agli atti, lo stesso dovrà allegare alla relazione tecnica apposita dichiarazione nell’ambito della quale dovranno essere individuate le parti/elementi da escludere e dovranno essere riportate le motivazioni giustificative della richiesta di esclusione. Laddove la dichiarazione non sia presentata ovvero la stessa sia generica e non faccia riferimento a parti/elementi circoscritti e ben individuabili ovvero non sia corredata da valide motivazioni a giustificazione della richiesta di esclusione, si intenderà autorizzato l’accesso integrale a tutta la documentazione facente parte dell’offerta tecnica presentata.

Capo 3.2

Contenuto della «Busta B - Offerta economica e di tempo»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica e temporale, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

Capo 3.2.1

Offerta economica

L’offerta è redatta mediante dichiarazione del ribasso ‘R₁’ percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, e del ribasso ‘R₂’ percentuale sull’importo delle spese tecniche, con le seguenti precisazioni:

- a. il foglio dell’offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b. il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c. il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d. qualora l’offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- e. il ribasso offerto non riguarda né si applica all’importo degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza;
- f. il ribasso offerto può essere anche unico per i lavori e per le spese tecniche;
- g. **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
 - g.1 l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
 - g.2 l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.1).

N.B.: A PENA DI ESCLUSIONE all’offerta economica **devono essere allegati** i seguenti elaborati:

- elenco dei prezzi unitari completo ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo;
- quadro economico di progetto.

Capo 3.2.2 Offerta di tempo

L'offerta è redatta mediante dichiarazione della riduzione in giorni sul tempo di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori, con le seguenti precisazioni:

- a. l'offerta può essere redatta in calce all'offerta di prezzo di cui al precedente Capo 3.2.1 con unica sottoscrizione;
- b. il numero di giorni di riduzione su quanto previsto dagli atti di gara è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- c. in caso di discordanza tra numero indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- d. qualora l'offerta sia indicata come numero preceduto dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di riduzione del tempo;
- e. il tempo minimo per sviluppare la progettazione esecutiva non può essere inferiore a giorni 30 (trenta);
- f. il tempo minimo per eseguire i lavori non può essere inferiore a giorni 180 (centottanta).

N.B.: A PENA DI ESCLUSIONE all'offerta di tempo **deve essere allegato il cronoprogramma** delle lavorazioni, composto da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Capo 4 Altre condizioni rilevanti per la partecipazione

- a. **avvalimento:** ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e in attuazione del precedente Capo 2, lettera l):
 - a.1 l'avvalimento è ammesso per il requisito di cui al precedente Capo 2.3, “soggetto esecutore dei lavori”, lettera a);
 - a.2 il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavoro di cui al precedente Capo 2.3, “soggetto esecutore dei lavori”, lettera a);
 - a.3 l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità;
 - a.4 alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:
 - sub.1 una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - sub.2 una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
 - sub.3 originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria;
- b. **riduzione dell'importo della cauzione provvisoria:** ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, con le seguenti precisazioni:
 - b.1 la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito di cui al Capo 2.3.1,

lettera ‘c’, del presente disciplinare di gara, obbligatorio nella misura di cui all’articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010;

b.2 in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario:

- di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; per operatori economici raggruppati assuntori di categorie scorporabili per le quali è sufficiente la classifica II, il possesso del requisito può essere segnalato dal concorrente mediante allegazione dell’originale o della copia autentica della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell’originale;
- il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;

c. sopralluogo assistito in sito con presa visione degli atti progettuali:

Trattandosi di opere di completamento **è obbligatoria** la visita di sopralluogo con la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente, ai sensi del precedente Capo 2, lettera p), del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:

- c.1** il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A., può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di delega scritta;
- c.2** il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui al precedente punto c.1) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il responsabile del procedimento la data e l’ora della visita di sopralluogo e munirsi, dopo la visita, dell’attestazione rilasciata dagli uffici della stazione appaltante;
- c.3** ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
- c.4** in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell’operatore economico concorrente come mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- c.5** in caso di consorzio di cooperative o consorzio di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori; in caso di consorzio stabile, il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure di uno qualunque degli operatori economici consorziati.

(a tal proposito si precisa che il sopralluogo e la presa visione del progetto e degli atti posti a base di gara potrà essere effettuato non oltre 10 giorni lavorativi prima della scadenza della presentazione delle offerte previo appuntamento con il RUP – ing Laura Montemurro, nei giorni stabiliti, con prenotazione a mezzo email all’indirizzo settoretecnico@francavillainsinni.gov.it)

d) dichiarazione del concorrente sui tempi e modalità di pagamento dei lavori

considerato che il Comune di Francavilla in Sinni non dispone di fondi propri ma solo dei trasferimenti che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti effettuerà a favore del Comune in esecuzione dei lavori di cui trattasi, il concorrente dovrà dichiarare già in sede di gara, per poi, nel caso risultasse aggiudicatario, essere contenuto nel contratto, che si obbliga fin d’ora alle seguenti condizioni:

- d.1)** che in ipotesi di omesso finanziamento o perdita del finanziamento e della provvista finanziaria non vi sia conclusione della gara o aggiudicazione o contratto, e che, ove l’evento sopravvenga al contratto, esso costituisca, per qualsivoglia ragione intervenga, causa e condizione di impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile alla stazione appaltante;
- d.2)** che i ritardi nei pagamenti dei SAL che non si ricolleghino ad inadempimento della stazione appaltante bensì siano determinati dalle modalità e tempi effettivi di accredito delle somme e di pagamento delle rate stabilite nel decreto di finanziamento delle opere in questione sono qualificati nella lex specialis (e saranno qualificati tra le parti in contratto) come non ascendenti a colpa della stazione appaltante e quindi non imputabili alla stessa;
- d.3)** che il bando indica i tempi che concretamente rinverranno dalle modalità di finanziamento quale condizione oggettiva specificamente individuata e non imputabile che impedisce alla stazione appaltante di rispettare le condizioni di pagamento previste dalle norme;

d.4) che il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione al Ministero e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso c/c della Stazione appaltante;

d.5) che sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici e di osservanza di patto di stabilità dell'Ente finanziatore sono elevati a condizione non imputabile alla stazione appaltante

e) dichiarazione del concorrente riportante l'impegno:

- **ad acquisire sul progetto definitivo prodotto in sede di gara tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie all'approvazione del progetto medesimo, alla redazione del progetto esecutivo ed alla realizzazione dell'opera, senza ulteriore compenso economico rispetto all'onorario per la progettazione esecutiva;**
- **ad espletare tutte le incombenze connesse alla definizione della procedura espropriativa le cui indennità sono previste tra le somme a disposizione dell'amm.ne.**

Capo 5

Cause di esclusione in fase di ammissione

- a.** sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico d'invio:
 - a.1** è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
 - a.2** è stato presentato con modalità in contrasto con quanto previsto al Capo 1, lettere a) o b);
 - a.3** presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
 - a.4** non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.5** presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possono pregiudicare la segretezza;
- b.** sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i concorrenti:
 - b.1** il cui plico d'invio non contiene le buste interne dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica e di tempo;
 - b.2** la cui busta interna dell'offerta economica e di tempo presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
 - b.3** che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;
 - b.4** che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
 - b.5** che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiarano il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
 - b.6** che non hanno dichiarato di voler subappaltare lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili non subappaltabili qualora non siano in possesso della qualificazione nelle stesse categorie;
 - b.7** che hanno presentato una cauzione provvisoria intestata ad altro soggetto, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.8** che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004;
 - b.9** che, volendosi costituire in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 3.2.1, lettera g), punto g.2);
 - b.10** che, volendosi costituire in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppatore o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati;
 - b.11** che, costituiti in consorzio di cooperative o di imprese artigiane, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono, o il consorziato indicato per l'esecuzione incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b);

- b.12** che, costituiti in consorzio stabile e avendo indicato di non eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono, o il consorziato indicato per l'esecuzione incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b), oppure il consorzio stabile è costituito o partecipa in violazione dell'articolo 36, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b.13** che hanno fatto ricorso all'avvalimento senza aver rispettato quanto prescritto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 o dal Capo 4, lettera a), del presente disciplinare di gara; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.3), b.4) e b.5), operano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria;
- b.14** che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del Capo 2, lettera o), del presente disciplinare di gara; la sola assenza della ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini corretti;
- b.15** che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito con presa visione degli atti, come prescritto al precedente Capo 4, lettera c), del presente disciplinare di gara;
- c.** sono comunque esclusi gli offerenti:
 - c.1** che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e che non hanno formulato l'offerta autonomamente;
 - c.2** che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - c.3** la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - c.4** la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Capo 1

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato “G” al D.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti specificazioni:

a. la valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati nel bando di gara e di seguito riportati:

Parametro	Sub parametro	Elementi di valutazione	Peso parziale	Peso totale
Q1		ACCURATEZZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO		10
	Q1.a	Livello di accuratezza degli elaborati grafici presentati, Chiarezza qualità e grado di dettaglio nella rappresentazione dell'opera	10	
Q2		CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE		70
	Q2.a	Miglioramento del comportamento statico del viadotto	20	
	Q2.b	Miglioramento del raccordo tra il rilevato e le spalle del viadotto	20	
	Q2.c	Miglioramento statico del rilevato	20	
	Q2.d	Miglioramento delle opere di difesa nell'alveo e di sistemazione idraulico-ambientale	10	
		sommano per la qualità		80
R		RIBASSI PERCENTUALI		15
	R1	Ribasso percentuale sui lavori	10	
	R2	Ribasso percentuale su tutte le spese tecniche	5	
ΔT		RIDUZIONI DI TEMPO		5
	ΔTe	Riduzione giorni per esecuzione dei lavori	3	
	ΔTp	Riduzione giorni predisposizione progettazione esecutiva	2	
		sommano per ribassi e riduzioni		20
		totale generale		100

in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella «Busta A - Offerta Tecnica» di cui alla Parte Prima, Capo 3.1, secondo la seguente procedura:

- a.1** a ciascun elemento di valutazione è attribuito una preferenza da ciascun commissario con il metodo del «confronto a coppie» secondo le linee-guida di cui all'allegato G al D.P.R. n. 207 del 2010, che qui viene richiamato esplicitamente;
- a.2** l'attribuzione delle preferenze avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- a.3** per ciascun elemento sono effettuate le somme delle preferenze attribuite da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente $V(Q)_i$, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte;
- a.4** nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte di varianti migliorative relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza dell'elemento o degli elementi di valutazione non presentati e i relativi elementi non presentati non sono oggetto di valutazione.
- b.** la valutazione dell'offerta economica e di tempo, in base alle offerte (contenute nella «Busta B – Offerta economica e di tempo»), avviene attribuendo i relativi coefficienti:
 - b.1** al ribasso ‘ R_i ’ percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara di cui alla precedente Parte Prima, Capo 3.2.1, del presente disciplinare di gara:
 - è attribuito il coefficiente zero al ribasso nullo;
 - è attribuito il coefficiente uno al massimo ribasso;
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare ai ribassi intermedi;
 - i coefficienti sono attribuiti, quindi, applicando la seguente formula:

$$V(L)_i = R_{1,i} / R_{1,max}$$

dove:

$V(L)_i$ è il coefficiente dell'offerta i-esima in esame, variabile tra zero e uno;

$R_{1,i}$ è il ribasso dell'offerta in esame;

$R_{1,max}$ è il ribasso massimo offerto.

b.2 al ribasso 'R₂' percentuale delle spese tecniche di cui alla precedente Parte Prima, Capo 3.2.1, del presente disciplinare di gara:

- è attribuito il coefficiente zero al ribasso nullo;
- è attribuito il coefficiente uno al massimo ribasso;
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare ai ribassi intermedi;
- i coefficienti sono attribuiti, quindi, applicando la seguente formula:

$$V(ST)_i = R_{2,i} / R_{2,max}$$

dove:

$V(ST)_i$ è il coefficiente dell'offerta i-esima in esame, variabile tra zero e uno;

$R_{2,i}$ è il ribasso dell'offerta in esame;

$R_{2,max}$ è il ribasso massimo offerto.

b.3 alla riduzione sul tempo di cui alla precedente Parte Prima, Capo 3.2.2, del presente disciplinare di gara:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (tempo pari a quello a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (tempo più basso tra le offerte presentate);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(tp)_i = \Delta Tp_i / \Delta Tp_{max}$$

dove:

$V(tp)_i$ è il coefficiente dell'offerta i-esima in esame, variabile tra zero e uno;

ΔTp_i è la riduzione di tempo per la progettazione dell'offerta in esame;

ΔTp_{max} è la massima riduzione di tempo.

$$V(te)_i = \Delta Te_i / \Delta Te_{max}$$

dove:

$V(te)_i$ è il coefficiente dell'offerta i-esima in esame, variabile tra zero e uno;

ΔTe_i è la riduzione di tempo per l'esecuzione dei lavori dell'offerta in esame;

ΔTe_{max} è la massima riduzione di tempo.

c. il punteggio dell'elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto dal bando di gara in corrispondenza dell'elemento medesimo ; **tutti i calcoli sono effettuati senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, qualora queste siano discriminanti ai fini della formazione della graduatoria;**

d. la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

$$P_i = \sum_{j=1...n} [W(j) \times V(j)_i]$$

dove:

P_i è il punteggio complessivo attribuito all'offerta i-esima;

n è il numero degli elementi da valutare;

$W(j)$ è il peso attribuito all'elemento j-esimo;

$V(j)_i$ è il coefficiente assegnato al concorrente i-esimo in corrispondenza dell'elemento di valutazione j-esimo, variabile da zero a uno;

$\sum_{j=1...n}$ è la sommatoria su tutti gli elementi di valutazione (j che varia da 1 ad n).

e. offerte anormalmente basse: ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate potenzialmente anomale le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara:

e.1 risultino attribuiti contemporaneamente:

- un punteggio relativo all'offerta economica di cui alla Parte Prima, Capo 3.2.1, sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo (peso) attribuibile allo stesso elemento;
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dall'offerta economica sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi (pesi) attribuibili a tutti i predetti elementi;

- e.2 oppure appaiano anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f. in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta mediante sorteggio tra le stesse in seduta pubblica;
- g. ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Capo 2

Fase iniziale di ammissione alla gara

- a. il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno fissato nel bando di gara per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, provvede a verificare:
 - a.1 la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2 dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti l'offerta tecnica;
 - a.3 la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti l'offerta economica; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b. il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
 - b.1 che i concorrenti, qualora non siano già stati esclusi, abbiano presentato la dichiarazione prevista dal comma 2, ultimo periodo, dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, in mancanza, ad escluderli dalla gara;
 - b.2 che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.3 che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane di cui hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.4 che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.5 che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici diversi da quelli eventualmente raggruppati o consorziati con essi medesimi;
 - b.6 che dagli atti ufficiali della Stazione appaltante risulti assolto l'obbligo dell'avvenuto sopralluogo e presa visione, qualora tale verifica non sia già stata effettuata in via preliminare al momento dell'apertura della seduta di gara;
- c. il soggetto che presiede il seggio di gara provvede, quindi, alla verifica formale di corrispondenza della documentazione dell'offerta tecnica a quanto richiesto; il contenuto e l'eventuale effettiva discordanza saranno, comunque, oggetto di controllo in seduta riservata;
- d. il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- e. il soggetto che presiede il seggio di gara procede infine:
 - e.1 ad inserire in un plico tutte le buste interne «Busta B – Offerta economica e di tempo», a firmare i lembi di chiusura dello stesso ed a farlo firmare, eventualmente, a qualcuno dei presenti e a far custodire il predetto plico in luogo sicuro (cassaforte etc) la cui chiave è nella disponibilità del solo segretario della commissione di gara;
 - e.2 a sorteggiare un numero di concorrenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, ai quali richiedere di comprovare, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta medesima, il possesso dei “requisiti di ammissibilità”; tale operazione non viene effettuata in presenza di un numero di concorrenti inferiore a tre
 - e.3 a dichiarare chiusa la seduta pubblica, invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale;

- f. in deroga a quanto previsto alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter).

Capo 3

Buste interne

Capo 3.1.

Apertura della busta interna «Busta A - Offerta tecnica»

- a. la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne dell'offerta tecnica, all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera a); in determinate fasi dell'esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;
- b. i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati;
- c. in relazione alla facoltatività della presentazione di taluni elementi dell'offerta tecnica, vengono ammessi tutti gli offerenti senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo.

Capo 3.2

Apertura della busta interna «Busta B - Offerta economica e di tempo»

- a. il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne della «Offerta economica e di tempo» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede a:
- a.1 a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a.2 a verificare la correttezza formale dell'indicazione dei ribassi, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a.3 alla lettura, ad alta voce, delle offerte di ciascun concorrente, in lettere;
- a.4 ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara;
- a.5 all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera b);
- a.6 alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche;
- a.7 a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse;
- b. qualora l'offerta prima in graduatoria non risulti potenzialmente anomala, il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta;
- c. qualora l'offerta prima in graduatoria sia potenzialmente anomala, essa è assoggettata alla verifica di congruità ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006; quindi il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice declama ad alta voce la graduatoria provvisoria;
- d. il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice:
- d.1 dichiara chiusa la seduta pubblica;
- d.2 nel caso di cui alla precedente lettera b), il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice trasmette gli atti al R.U.P. per gli adempimenti conseguenti;
- d.3 nel caso di cui alla precedente lettera c), il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice dispone la verifica della congruità dell'offerta o delle offerte ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163/2006;
- e. l'esito della gara è comunicato agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006; è comunque reso noto con le pubblicazioni previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

Capo 4

Verbale di gara

- a. tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b. sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c. i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d. il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara;
- e. il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l'annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte potenzialmente anomale, oppure allega eventuali verbali separati relativi al medesimo procedimento, qualora svolto in tempi diversi o con la partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara;
- f. è verbalizzata l'eventuale procedura di sorteggio pubblico per la verifica dei requisiti.

Capo 5

Cause di esclusione in fase di aggiudicazione

- a. sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta tecnica, le offerte:
 - a.1 non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - a.2 ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo posto a base di gara;
 - a.3 in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - a.4 in contrasto con le indicazioni che la documentazione a base di gara individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
 - a.5 che rendano palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o l'offerta di tempo;
 - a.6 che contengano elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - a.7 che esprimano o rappresentino soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- b. sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:
 - b.1 mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.2 che rechino l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che rechino l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
 - b.3 che rechino, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - b.4 che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
 - b.5 che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengano l'impegno a costituirsi o non individuino l'operatore economico concorrente capogruppo o contengano altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.1);
- c. sono comunque escluse le offerte:
 - c.1 di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
 - c.2 di concorrenti che si che si trovino, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorzio indicato per il quale il consorzio concorre in caso di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non abbiano dichiarato tale condizione;
 - c.3 di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - c.4 di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali sia accertata l'inidoneità della documentazione che comprovi l'assenza di reciproca influenza nella formulazione delle offerte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, lettera b);
 - c.5 in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - c.6 in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i

principi generali dell'ordinamento giuridico.

Capo 6

Aggiudicazione

- a. l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - a.1 all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998;
 - a.2 all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - a.3 all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- b. l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
- c. ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario;
- d. ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - d.1 procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d.2 può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e. in deroga alle previsioni di cui alla precedente lettera b), l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento nonché alla successiva verifica, validazione ed approvazione in linea tecnica della stessa offerta tecnica dell'aggiudicatario da parte dei competenti organi;
- f. l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, eventualmente verificata, validata ed approvata ai sensi della precedente lettera e), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto.

Capo 7

Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario

- a. l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
 - a.1 fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2 sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - a.3 costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - a.4 munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione (per una somma assicurata pari all'importo di contratto) e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi (per un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000);
 - a.5 se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- b. l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, prima della convocazione per la consegna dei lavori, a trasmettere alla Stazione appaltante:
 - b.1 le seguenti dichiarazioni:

- una dichiarazione attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.2** i dati per l'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA);
- b.3** i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- b.4** il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- b.5** il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.6** l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
- b.7** il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c.** gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
 - c.1** da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c.2** dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c.3** dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37 e 36, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - c.4** dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
- d.** qualora l'aggiudicatario:
 - d.1** non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolve gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
 - d.2** non assolve gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), non consentendo la consegna dei lavori e il loro inizio ai sensi dell'articolo 153 del D.P.R. n. 207 del 2010, il contratto può essere risolto dalla Stazione Appaltante;
- e.** nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.1), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.2), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione definitiva; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

Capo 8

Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006

In riferimento al soggetto esecutore dei lavori, la comprova è assorbita dalla verifica del possesso dell'adeguata attestazione S.O.A. in corso di validità.

Capo 9

Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse

Capo 9.1. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica delle eventuali offerte potenzialmente anomale avviene:

- a. contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b. richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 9.2;
- c. all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d. la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e. all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f. la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g. prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h. la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
 - h.1 non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2 non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3 non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i. fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Capo 9.2. Contenuto delle giustificazioni:

- a. le giustificazioni devono riguardare:
 - a.1 l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2 le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3 le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 - a.4 l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - a.5 fermo restando quanto previsto al precedente punto a.2), devono essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica di cui alla precedente Parte seconda, Capo 3.1, presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica;
- b. le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1 in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - b.2 in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.3 qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati

- da adeguate giustificazioni;
- b.4** qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
- b.5** qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- b.6** qualora contraddicano in modo insanabile o siano in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscano di fatto una modifica, anche parziale;
- c.** non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1** che, in relazione alla manodopera indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;
- c.2** che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.2);
- c.3** che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- c.4** che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d.** le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, soggetta a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1** a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d.2** alla manodopera, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
- d.3** ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); qualora si faccia riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
- d.4** mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.5** trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
- d.6** spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere;
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.7** utile d'impresa;
- e.** devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari, nonché da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- f.** devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; salvo che per eventuali giustificazioni separate relative a prezzi di lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili che possono essere sottoscritte anche dai soli operatori economici raggruppati o consorziati che assumono le predette lavorazioni scorporabili.

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Capo 1

Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni

- a. tutte le dichiarazioni richieste:
 - a.1 sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2 devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
 - a.3 devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
 - a.4 devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
- b. ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
- c. ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d. le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e. alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g. le comunicazioni della stazione appaltante ai concorrenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

Capo 2

Acquisizione delle informazioni e della documentazione

- a. le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) presso la Stazione appaltante all'indirizzo di cui al punto I.1) del bando di gara ed entro il termine di cui al punto IV.3.3) dello stesso bando;
- b. qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 6 (sei) giorni feriali;
- c. il presente disciplinare di gara ed i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet: www.comune.francavillainsinni.pz.it

Capo 3

Disposizioni finali

- a. **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b. **supplente:** la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo n. 163 del 2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, potranno essere interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; a tale scopo:
 - b.1 l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;
 - b.2 l'interpello avviene a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originaria-

mente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara senza considerare le offerte escluse in quanto anomale;

- b.3** qualora l'offerta dell'operatore economico aggiudicatario originario fosse stata potenzialmente anomala, prima dell'affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni dell'offerta del supplente ai sensi della stessa Parte seconda, Capo 9, sempre che tale verifica non sia già stata effettuata ai sensi del Capo 9.1, lettera a);
- c. controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Potenza, con espressa esclusione della giurisdizione arbitrale;
- d. trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1** titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile Unico del Procedimento;
- d.2** il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- d.3** il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d.4** i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- d.5** i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d.6** i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- d.7** l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- d.8** con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);
- e. norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- e.1** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- e.2** il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- e.3** il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per la parte non abrogata e per quanto non previsto dal Capitolato prestazionale;
- f. riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro;
- g. accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è ammesso:
- g.1** per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- g.2** per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte;
- g.3** per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva per quanto attiene le giustificazioni delle offerte anormalmente basse.

F.to: Il Responsabile del Procedimento
Dott.Ing. Laura MONTEMURRO
.....

Allegati: modelli per la partecipazione:

A - Dichiarazioni del concorrente

- A1 - Domanda di partecipazione - Dichiarazione cumulativa di possesso dei requisiti e di altre condizioni di partecipazione
- A2 - Dichiarazione del concorrente per l'avvalimento – Dichiarazione dell'impresa ausiliaria per l'avvalimento
- A3 - Dichiarazioni del soggetto esecutore dei servizi tecnici
- A4- Dichiarazioni del soggetto esecutore dei servizi tecnici relative al possesso dei requisiti di ordine speciale
- A5- Dichiarazioni di cui al capo 4 (parte I) lettere “d” – “e”

B - Dichiarazioni individuali soggettive (art. 38, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006)

- B1 - Dichiarazione di possesso dei requisiti generali;

C - Modello di offerta economica.